

Disciplina della cooperativa

# La cooperativa-s.r.l.: un'opportunità per i cooperatori

di Emanuele Cusa

Con la riforma del diritto societario del 2003 è stato introdotto nel nostro ordinamento un nuovo modello organizzativo dell'impresa mutualistica: la cooperativa disciplinata anche dalle norme sulla s.r.l. Questo modello potrebbe trovare il favore dei cooperatori per una serie di ragioni tra le quali si possono segnalare le seguenti: la sua maggiore flessibilità rispetto all'alternativo modello della cooperativa disciplinata anche dalle norme sulla s.p.a.; la sua naturale destinazione alle piccole e medie imprese; possibili risparmi di spesa connessi alla sua adozione; la sua maggior coerenza con il carattere partecipativo e democratico proprio di qualsiasi cooperativa.

La società a responsabilità limitata (s.r.l.) e la cooperativa autentica sono gli ultimi tipi societari di diritto comune concepiti dal nostro legislatore, dovendosi ritenere entrambi nati nel 1942; il codice civile approvato in quell'anno, infatti, da un canto introdusse nel nostro ordinamento la s.r.l. e, dall'altro, impose alla cooperativa non solo di essere una società a capitale variabile, come prevedeva già il codice di commercio del 1882, ma anche di perseguire lo scopo mutualistico, ossia l'essenza del fenomeno cooperativo.

La più importante modifica del codice civile nei suoi oltre sessant'anni di vigenza - ovvero la riforma del diritto societario del 2003 - ha significativamente cambiato la disciplina sia della s.r.l. sia della cooperativa.

Limitandomi alla disciplina della cooperativa, non solo è stata tratteggiata con più precisione la nozione civilistica di scopo mutualistico (specialmente grazie alla disciplina della cooperativa a mutualità prevalente), ma è stata anche affrancata, a determinate condizioni, la cooperativa dalla normativa della società per azioni (s.p.a.); il che emerge con chiarezza, se si raffronta l'attuale disciplina civilistica col previgente art. 2516 c.c., il quale stabiliva un rinvio alla sola normativa della s.p.a. e limitatamente ad alcune materie.

I vigenti artt. 2519 e 2522 c.c. consentono ai cooperatori di optare tra due modelli organizzativi: la cooperativa disciplinata anche dalle norme sulla s.p.a. (d'ora innanzi coop-s.p.a.) e la cooperativa disciplinata anche dalle norme sulla s.r.l. (d'ora innanzi coop-s.r.l.).

Circa la coop-s.r.l., da una parte il secondo comma dell'art. 2519 c.c. consente alle cooperative «con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro» di prevedere nell'atto costitutivo «che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme» sulla s.r.l. Dall'altra, il secondo comma dell'art. 2522 c.c. impone l'adozione delle norme sulla s.r.l. alle cooperative con un numero di soci tra tre ed otto; soci che siano però persone fisiche o società semplici agricole.

Dunque, i cooperatori, diversamente dai soci di una società lucrativa, sono vincolati da determinati parametri dimensionali nello scegliere il modello organizzativo più congeniale per esercitare in comune la loro attività economica.

Il *puzzle* normativo della coop-s.r.l. può essere composto solo dopo aver risolto almeno due rompicapi. Il primo riguarda l'individuazione delle lacune dell'ordinamento cooperativo. In effetti, il rinvio alla disciplina della s.r.l. opera solo quando la materia da regolare non trova già un'apposita norma nell'intero ordinamento cooperativo (e perciò anche nella caotica normativa extracodicistica delle cooperative).

Il secondo è il giudizio di compatibilità da esprimersi prima di applicare alla cooperativa una norma della s.r.l. L'interprete deve, infatti, chiedersi se la richiamata norma della s.r.l. sia compatibile non solo con la disciplina civilistica delle cooperative ma anche con l'intero ordinamento cooperativo. Dal che risulta evidente l'insostituibile ruolo dell'opera-

tore del diritto - teorico o pratico che sia - nel ricostruire la disciplina della coop-s.r.l.

Per fortuna, in questa difficile ricostruzione l'interprete è accompagnato dalla certezza che l'intero ordinamento cooperativo deve prevalere, in caso di conflitto, sulla disciplina richiamata della s.r.l., poiché il primo è diritto speciale rispetto alla seconda. Solo dopo aver risolto i suddetti rompicapi, si può sapere, ad esempio, se la coop-s.r.l. possa avere un'assemblea gestrice (già prevista per la piccola società cooperativa, figura organizzativa ormai abrogata) o un amministratore unico o sistemi alternativi di amministrazione e controllo corrispondenti a quelli di una coop-s.p.a., se i suoi organi possano decidere in modo non collegiale, se le sue partecipazioni sociali debbano essere rappresentate solo da quote e debbano circolare con le formalità richieste per la s.r.l., se sia utile predisporre uno statuto *double face* nel caso in cui tale società sia costretta a diventare una coop-s.p.a. avendo superato i parametri di cui all'art. 2519 c.c., se nella sua compagine sociale possano essere presenti soci finanziatori o operatori con diritti particolari (amministrativi o patrimoniali), se possa emettere obbligazioni o comunque i titoli di debito previsti per la s.r.l. o, infine, se la forma organizzativa in esame possa essere ideale per costituire una cooperativa artigiana o una cooperativa consortile tra piccole o medie imprese (PMI).

Due sono i motivi che consigliano di studiare in modo specifico ed autonomo i problemi (ermeneutici ed applicativi) connessi con la disciplina della coop-s.r.l.

Il primo è che l'interprete, nel ricostruire tale disciplina, deve supplire all'opera del legislatore, il quale - incredibile a dirsi - ha concepito per questo modello organizzativo una disciplina quasi completamente implicita.

Il secondo è che le coop-s.r.l., se non sono oggi le più utilizzate tra i operatori (anche se dovrebbero essere già alcune decine di migliaia secondo i dati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico), potranno molto probabilmente esserlo domani. Detto altrimenti, si potrà assistere anche nel settore delle cooperative, come da tempo è avvenuto in quello delle società di capitali, ad una spiccata preferenza degli operatori per un modello incentrato sulla disciplina della s.r.l. Questa previsione risulta essere confermata da un attento esame dell'attuale prassi statutaria delle cooperative, dal quale emerge in modo evidente quanto siano ancora inesplorate le potenzialità della coop-s.r.l.

Provo ad ipotizzare quattro importanti ragioni a favore dell'adozione della coop-s.r.l.:

a) le cooperative, come le società lucrative, sono utilizzate per esercitare principalmente PMI; ma se il modello lucrativo a responsabilità limitata assolutamente preminente tra le PMI è la s.r.l., è ragionevole pensare che il modello mutualistico a responsabilità limitata assolutamente preminente tra le PMI sarà la coop-s.r.l.;

b) il modello coop-s.r.l., se è più rigido rispetto al modello s.r.l., gode però certamente di maggior flessibilità rispetto al modello coop-s.p.a.; la coop-s.r.l. dovrebbe pertanto consentire una maggior capacità di adattamento dell'organizzazione societaria alle specifiche esigenze dei operatori;

c) la coop-s.r.l. può consentire alle PMI dei risparmi di spesa rispetto alla coop-s.p.a., ad esempio in materia di controllo contabile, non essendo in ogni caso imposta la nomina del revisore contabile esterno;

d) il modello coop-s.r.l. parrebbe essere quello più coerente con il carattere partecipativo e democratico che deve avere qualsiasi cooperativa. In effetti, adottando questo modello, la disciplina della cooperativa si innesta su quella della s.r.l., la quale è concepita attorno alla centralità della persona del socio e non della partecipazione sociale, come avviene per la s.p.a.

Al fine di cogliere con nitidezza le varie implicazioni derivanti dall'adozione della coop-s.r.l. è necessario studiare questo nuovo modello organizzativo in modo interdisciplinare e interprofessionale.

In modo interdisciplinare, poiché l'utilizzo di tale modello presuppone conoscenze non solo (anche se principalmente) di diritto commerciale, ma anche di diritto tributario (atteso che, sempre più spesso, la scelta dello strumento privatistico dipende dalla sua tassazione) e di diritto processualcivile (nella misura in cui si voglia prevedere nello statuto o in regolamenti, magari attinenti agli scambi mutualistici, clausole arbitrali o di conciliazione o si voglia regolare in modo ottimale il procedimento di esclusione del socio).

In modo interprofessionale (coinvolgendo cioè non solo l'accademia, ma anche le professioni legali o contabili, il movimento cooperativo organizzato e la pubblica amministrazione competente a vigilare le cooperative), poiché solo coniugando una trattazione teorica con una pratica si può conoscere pienamente un modello organizzativo caratterizzato da un alto tasso di disponibilità e dove pertanto le regole statutarie possono quantitativamente prevalere su quelle legali nella concreta disciplina della coop-s.r.l.

Questa lettura interdisciplinare e interprofessionale

del settore cooperativo è oggi quanto mai necessaria. In effetti, è indispensabile un maggior scambio di idee tra accademia, consulenti d'impresa, movimento cooperativo e pubblica amministrazione, anche al fine di ridurre le differenze, a volte significative, tra il diritto spiegato nei libri e quello applicato nella realtà.

L'auspicato dialogo, grazie al quale v'è sempre una reciproca crescita cognitiva, andrebbe fra l'altro in-

contro ad uno specifico interesse collettivo; la cooperativa è, infatti, l'unica forma d'impresa alla quale, nella Costituzione, è riconosciuta espressamente la funzione sociale.

Penso infine che, sempre nell'interesse del Paese, sia da incentivare il pluralismo strutturale e funzionale delle nostre imprese; il che potrebbe realizzarsi se i consulenti conoscessero meglio le peculiarità e le potenzialità delle cooperative.

## LIBRI



Collana **Le Società**

### **I gruppi di imprese**

**Disciplina civilistica, contabile e profili penali**

a cura di *B. Ianniello, R. Lottini*

Il sesto volume della Collana "Le Società" contiene un'approfondita analisi degli aspetti civilistici, contabili e penali de "I **Gruppi di imprese**".

Particolare attenzione è riservata alle norme in tema di:

- **responsabilità** di società ed enti che esercitano **attività di direzione e coordinamento**;
- **obblighi e adempimenti pubblicitari** delle società eterodirette;
- regole di **redazione del bilancio**, di **finanziamento** delle società collegate;
- **modalità di recesso** per le società assoggettate alla direzione;

- **responsabilità amministrativa** degli enti e **responsabilità penale** derivante dai reati societari e fallimentari.

Facilitano la lettura **tabelle riassuntive, box** e l'indicazione delle **parole chiave in grassetto**.

ipsoa 2008, pagg. 241, € 33,00

**Per informazioni e acquisti**

- **Servizio Informazioni Commerciali**

(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)

- **Agente Ipsoa di zona** ([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))

- **<http://ipshop.ipsoa.it>**